

(N. 1106)

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ARNONE e CASTELLACCIO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 FEBBRAIO 1970

Modifica dell'articolo 1, secondo comma, della legge 4 giugno 1962, n. 585, recante norme sugli incarichi e le supplenze degli insegnanti elementari laureati nelle scuole secondarie di primo grado

ONOREVOLI SENATORI. — Nel momento in cui tutte le forze del Paese e con esse il Parlamento sono impegnati in uno sforzo volenteroso di studi e di azione per attuare una riforma democratica della scuola e per una sua ristrutturazione più consona alle esigenze moderne, appare veramente incongrua la esistenza di leggi superate sia nello spirito che nelle finalità.

Vanno annoverate tra queste, la legge numero 585 del 4 giugno 1962 che sancisce un principio inammissibile e cioè che gli insegnanti elementari di ruolo, abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado o comunque laureati, devono seguire nelle graduatorie provinciali l'ultimo concorrente non di ruolo abilitato o laureato; e la legge n. 620 del 6 luglio 1964, che siffatto criterio conferma, seppure con qualche attenuazione.

Si verifica, quindi, l'assurdo che un giovane appena laureato viene posto automaticamente in graduatoria avanti ad un insegnante elementare, anche nel caso che questo ultimo non solo abbia da tempo conseguito in egual modo la laurea, ma possa altresì vantare di aver superato l'esame di Stato per il passaggio nel ruolo degli insegnanti elementari e sia in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado.

Il presente disegno di legge si propone di riportare nell'ambito della scuola il criterio di giustizia, abolendo norme discriminatorie, inaccettabili nel nostro Paese.

È un atto di giustizia nei confronti di una categoria benemerita, che voi, onorevoli colleghi, compirete, con onestà di intenti, nel momento in cui il presente disegno di legge sarà sottoposto al vostro illuminato esame.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il secondo comma dell'articolo 1 della legge 4 giugno 1962, n. 585, è sostituito dal seguente:

« Nelle graduatorie provinciali gli insegnanti elementari di ruolo abilitati all'insegnamento nelle scuole secondarie di primo grado e gli insegnanti elementari di ruolo laureati verranno valutati in base ai titoli da loro posseduti ».

Ogni disposizione contraria alla presente legge è abrogata.